

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Art. 1

Il servizio di polizia rurale é diretto ad assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da enti, istituti ed associazioni per l'interesse in genere della cultura Agraria, nonché di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune applicazione e incremento dell'industria stessa.

Art. 2

Il servizio di polizia rurale é diretto dal Sindaco e vien svolto dagli Agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3

Gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria possono, nell'esercizio delle loro funzioni, accedere nelle private abitazioni, nei casi previsti e con le modalità stabilite dal Codice di procedura Penale, modificato con legge 18.6.1955, n. 517.

Art. 4

Al Sindaco, oltre ai poteri che ai sensi dell'art. 55 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, gli son demandati per la tutela della pubblica sicurezza, spetta la facoltà di mettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F.

Art. 5

Hanno vigore per il regolamento di polizia rurale le norme del regolamento di polizia urbana le quali attengono a materia comune ai due regolamenti in parola.

CAPO I

DELLA PROPRIETÀ' e dei FURTI CAMPESTRI

Art. 6

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.

Art. 7

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dal

l'esercizio stesso.

Art. 8

L'esercizio della caccia é regolato dal t.u. delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con legge 5 giugno 1939, n.1016.

Art. 9

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latitante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli art. 579, 581, 582 892, 894 e 896 del codice civile.

Art. 10

Non si può fare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli uffici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Art. 11

Senza il consenso del proprietario é vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altrui anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente ~~somma~~ deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 12

Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisare l'ufficio municipale denunciando la relativa partita.

I bachicultori, tenute presenti le norme di cui al r.d.l. 15 maggio 1927, n.935, convertito in legge 14 giugno 1928, n.1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il ~~calci~~ no dei bachi da seta.

Art. 13

Chiunque assume bestiame a soccida semplice (art 217I del C.C.) deve informare l'Ufficio comunale denunciando la qualità ed il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 14

Gli agenti di polizia Municipale possono accompagnare al competente ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza, le persone che si trovino nelle condizioni indicate dagli art. 708 707 del c.p. e che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, di cui non son in grado di giustificare la provenienza.

CAPO II
DEI PASCOLI

Art. 15

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, é vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il ~~proprietario~~ proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

Art. 16

E' vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade.

Art. 17

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abisivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposi=zioni degli art. 843 e 925 del C.C. e fatta salva l'adozione dellle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicura=re il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Art. 18

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Art. 19

Il pascolo durante le ore di notte é permesso solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprie=tà circostanti.

Art. 20

I pastori, i caprai ed i margari transitanti, entro due giorni dal loro arrivo nel comune devono denunciare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro ~~d~~dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale ~~b~~he hanno alla loro dipendenza.

Qualsiasi mutamento deve essere denunciato, entro 24 ore allo Ufficio Comunale.

Art. 21

I ~~caprai~~ caprai con più di tre capre son tenuti a fare la denuncia all'ufficio comunale agli effetti della legge 16 giugno 1927, n.1123, modificata dalla legge 3 luglio 1930, n.1080, e del rela=tivo regolamento 12.8.927; n.1763.

Art. 22

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti son tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene e del regolamento di polizia veterinaria 18 maggio 1914 n.533 e delle ordinanze prefettizie in vigore.

Art. 23

I proprietari o i conduttori di mandrie e greggi, ancorché provenienti da altri Comuni che con la loro condotta si rendano pericolosi, per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale saranno segnalati all'autorità di p.s. per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27.12.1956, n.1423.

Art. 24

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati sottoposti a vincolo idrogeologico si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento per il godimento in natura dei beni. In mancanza di tale regolamento le norme contenute nelle leggi regolamenti forestali.

CAPO III

BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI

Art. 25

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune ed a altri enti, si osserveranno le norme di cui agli art. 130 e seguenti del r.d. 30 dicembre 1923 n.2307.

Art. 26

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, son soggetti alle relative disposizioni di legge e regolamenti in vigore (legge forestale 30 dicembre 1923 numero 2367, modificata con r.d.l. 3 gennaio 1926 n.23 e regolamento 16 maggio 1926 n.1126 - vigente Regolamento provinciale delle prescrizioni di massima e di polizia forestale e norme per la utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi - t.u. per la finanza locale per quanto concerne l'obbligo della licenza per immettere le capre al pascolo nelle zone all'uopo accantonate dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

CAPO IV

INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 27

Chiunque intenda esercitare la produzione od il commercio del latte destinato all'alimentazione deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'Autorità Comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'ufficiale sanitario ed il veterinario comunale.

Art. 28

Per la produzione e la vendita del latte per l'alimentazione si devono osservare le disposizioni del Regolamento 9^o maggio 29 n.994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonché, per quanto può interessare il commercio stesso

le norme del regolamento comunale d'igiene e di polizia urbana.

In tutti i locali in cui si produce o si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 marzo 1928 n.858 e del decreto ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

CAPO V

STRADE ED ACQUE

Art. 29

E' vietato di fare opere, depositi ed ingombri sul suolo delle strade comunali consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso

E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

Art. 30

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.

Gli animali indomiti e pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

Art. 31

E' vietato di lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi nei fossi e canali laterali, a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, dietro il consenso della competente Autorità.

Art. 32

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalate a distanza.

Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.

Art. 33

I fossi delle strade comunali e rurale devono a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati tenuti per consuetudine, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. In casi di trascuranza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 34

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le acque con condotti di acqua é obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in

modo che non possa derivare danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 35

Per i piantamenti degli alberi e siepi, lateralmente alle strade, e la coltura dei terreni a bosco devono osservarsi le prescrizioni degli art. 69 e 71 della legge 20 marzo 1865 n.2248, allegato F.

Art. 36

I proprietari di fondi son obbligati a tenere regolari le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 37

Al fine di prevenire gli incendi, é fatto obbligo ai proprietari di terreni boscosi di tenere i sentieri confinanti o percorrenti le rispettive proprietà costantemente sgombri da qualsiasi vegetazione o da eventuali impedimenti al libero transito.

Art. 38

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capitanìa o cavezzaglia per rivolgere lo aratro o le bestie senza danno alle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 39

E' vietato di apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso delle acque pubbliche, con la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altri simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Art. 40

Son vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei cepi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi d'alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e torrenti e di dare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art. 41

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze medicinali per la pesca.

Non é permesso di convogliare nei corsi d'acqua sia pubblica che privata, le materie putride dei condotti scaricatori.

Art. 42

I proprietari e gli utenti di laghi o canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade, sono obbligati a impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e le sue pertinenze. L'irrigazione dei torrenti laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfoss.

Art. 43

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato di lavare in essi il bucato e introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi é vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 44

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per usi domestici e l'acqua da rifiuto non può servire per i lavatoi e per altro uso domestico.

CAPO VI

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 45

Nel caso di comparsa d'animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri insetti dannosi nelle campagna, l'autorità comunale, d'intesa con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartirà ai proprietari e conduttori dei terreni colpiti le istruzioni in conformità delle norme sancite dalla legge 18 giugno 1931 n.987, relativa alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari, curando inoltre l'osservanza delle misure previste a tale fine dagli statuti dei consorzi tra i proprietari pianticultori costituitisi coattivamente o facoltativamente in base alla legge stessa.

Art. 46

Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18.6.931, n.987 e successive modificazioni e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con r.d. 12.10.933 n.1700 e modificato con r.d. 2.12.937, n.2504, é fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e a altri comunque interessati all'azienda di denunciare alla Autorità di

Comune, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'osservatorio fitopatologico competente per territorio, la comparsa d'insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, non che di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli organi tecnici predetti. Verificandosi casi di malattie parassitarie delle piante, i proprietari non potranno asportare altrove le piante senza un certificato d'immunità da rilasciarsi dall'Ufficio Comunale.

Art. 46 bis

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possono recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preavviso all'autorità comunale e di sistemare, e di mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: campo (o prato) avvelenato.

Art. 47

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granturco devono essere bruciati e altri-menti distrutti non oltre il mese di marzo.

Art.48

Importando favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, é vietato distruggere le nidiate degli uccelli.

E' parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art.49

I proprietari e detentori degli animali, a qualunque titolo son obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva e diffusa degli animali, o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate dall'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8.2.1954, n.320

Art.50

Nel caso di malattia diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti d'esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 51

L'interramento degli animali morti per malattie diffuse o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e istruzioni annesse 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 52

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non insaccherato di sterco o altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Art. 52 bis

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali e pascolativi delle popolazioni del Comune o delle frazioni, si osservano le norme del Regolamento da emanare, ai sensi degli artt. 43 e seguenti del r.d. 26.2.1928, n. 332. Fino alla emanazione di tale regolamento si osserveranno le norme per la utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

CAPO VII

DELL'IGIENE DELL'ABITATO RURALE

Art. 53

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi di acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Art. 54

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse e non devono aver alcuna comunicazione diretta col fienile o depositi d'altro combustibile, né con la stalla. E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 55

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del t. u. delle leggi di P.S. l° giugno 1931, n. 733 e del relativo Regolamento 6 maggio 1940, n. 635 ed a quelle di cui al d.m. 31 luglio 1934; modificato dal successivo d.l. 12 maggio 1937, circa "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali"

Art. 56

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico. estratte dai pozzi

Art. 57

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in pozzi neri oppure in botti mobili o, se si tratta di canne isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Art. 58

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle prescrizioni del r.d.l. 1 dic. 1930, n. 1682, modificato dalle leggi 25 giugno 1931, n. 925 e secondo le modalità del decreto Prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse nonché degli artt. 233 e seguenti del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265

Art. 59

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non son permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Art. 60

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, di giorno non possono essere lasciati liberi.

Art. 61

Oltre alle norme contenute nel presente capitolo, valgono e fanno parte integrante del Regolamento di Polizia Rurale, le norme stabilite dalle istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896 art. 114 e 136.

Capo VIII

DELL'IGIENE DEL LAVORO NELLE AZIENDE AGRICOLE

(D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303)

Art. 62

AZIENDE E LAVORI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA : le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in cui si compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio della agricoltura, della boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia ed al governo del bestiame.

Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal proprietario, affittuari o enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con l'aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi, anche se per brevi periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori stagionali.

Art. 63

ABITAZIONI E DORMITORI: ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1931, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazione di lavoratori stabili o a dormitori di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto o in parte dalla roccia;

b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, né periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 45.

E' fatta pure eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, né periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni della art. 45.

E' fatta pure eccezione per i ricoveri di pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbono cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

Art. 64

DORMITORI TEMPORANEI: le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 46 del presente decreto.

L'ispettorato del Lavoro può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti dall'ultimo comma del predetto art. 46, quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.

Art. 65

ACQUA: Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Art. 66

ACQUE E LATRINE: le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina.

Gli scarichi degli acquaio, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.

Art. 67

STALLE E CONCIMAIE: LE STALLE non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono aver solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

Le stalle devono aver pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dall'igiene.

Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono aver aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni e dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del Lavoro può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.

Art. 68

LAVORI SOTTERRANEI: E' vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al primo comma dell'art. 49

Possono però essere compiute nelle cantine le preparazioni e le successive manipolazioni dall'olio e del vino.

In tal casi devono essere adottate opportune misure per il ricambio dell'aria.

Art. 69

MEZZI DI PRONTO SOCCORSO E DI PROFILASSI: le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di cui all'art. 27; quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui all'articolo predetto.

Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

Art. 70

Nelle attività concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi e di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute nell'art. 18.

nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori si debba far uso di mezzi individuali di protezione devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 26.

CAPO IX

NORME PENALI

Art.71

Tutte le trasgressioni al presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108, 109 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383 e dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947 n.530.

Art.72

I contravventori alle disposizioni sull'industria del latte saranno puniti ai sensi del t.u. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e dell'art.5 della legge 18.12. 1927, n. 2501, senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli art. 442,444 e 516 del codice penale e dell'applicazione delle disposizioni in materia di contravvenzione contemplate dal regolamento d'igiene.

Art. 73

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza son applicabili le disposizioni dell'articolo 196 del codice penale.

Art. 74

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salvo il conferimento agli agenti, che hanno accertata la contravvenzione, dei premi previsti dall'art. 110 del t.u. della legge comunale e provinciale 3.3. n. 383.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.75

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 62 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Art.76

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità Municipale.

Art.77

Copia del presente regolamento é visibile negli uffici di polizia municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi é ammesso il pubblico.